



**CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLA LIGURIA**

CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

DELIBERA IN DATA 16.02.2007, n°10

“Parere in ordine al DDL 255 del 24.1.07 Nuove norme in materia di energia”

Il Consiglio delle Autonomie Locali

- Visto l'art. 7 della Legge n.131/2003;
- Visti l'art. 5, 1° comma, lett. b) e lett. c) dell a L.R. 26.5.2006, n.13;
- Considerato che in data 12.1.07 è pervenuto al C.A.L. il DDL 255 del 24.1.07 “Nuove norme in materia di energia”,
- Sentiti i Consiglieri Relatori Giacobbe e Scosseria

Delibera

Di formulare l'allegato parere in ordine al sopraindicato D.D.L.

Di inviare la predetta deliberazione al Consiglio Regionale della Liguria ai sensi dell'art. 5, della L.R. 26.5.2006 n.13

Presenti: N. 25 Consiglieri

Presidente: Repetto

Segretario: Cavelli

Esito Votazione: Unanimità

ALLEGATO N.1 ALLA DELIBERA N.10 DEL 16.02.07

Relazione al Consiglio delle Autonomie Locali – seduta del 16 febbraio 2007 – sul D.D.L. n.255 “Nuove norme in materia di energia”

Finalità del ddl è aggiornare la Legge regionale 18/99 “Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni degli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo e energia” alle nuove normative nazionali :

- D.Legs 387/2003 “ Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”
- Legge 239/2004 “Riordino del settore energetico”
- D.Lgs 192/2005 “Attuazione direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico dell'edilizia.

Nel recepire le predette disposizioni il ddl affronta i temi più attuali all'attenzione delle istituzioni e dell'opinione pubblica in relazione alle alterazioni climatiche, all'inquinamento atmosferico e luminoso.

Nel valutare le norme di principale interesse del Consiglio delle Autonomie Locali, per i primi due titoli si prendono in considerazione singoli articoli, mentre per i successivi due il commento è relativo ai contenuti complessivi del titolo.

ART.3 e ART. 4: Sistema della Programmazione e Pianificazione e Piano energetico ambientale regionale

La normativa proposta attribuisce ai contenuti, qui descritti, del Piano energetico ambientale regionale carattere vincolante nei confronti della pianificazione provinciale e comunale.

Si osserva che, dal momento che i contenuti del PEAR sono considerati vincolanti in relazione alla pianificazione territoriale di livello provinciale e comunale, il procedimento di approvazione dello stesso deve garantire la informazione e la partecipazione degli enti locali, analogamente a quanto previsto per l'approvazione del piano territoriale regionale. Il PEAR deve altresì indicare con chiarezza i diversi livelli di cogenza (indirizzi, direttive, prescrizioni puntuali).

In alternativa, tenuto conto anche della materia, si potrebbero istituire procedure basate sulla partecipazione e la concertazione con gli enti locali attraverso la convocazione di conferenze di pianificazione su base provinciale per la approvazione di progetti programmi , obiettivi di prestazione concordati

ART. 6: Efficienza energetica degli impianti di produzione di energia.

Affronta il tema del contenimento dell'impatto ambientale della produzione di energia elettrica da fonti fossili tenuto conto che la nostra Regione è “esportatrice” netta di tale forma di energia. E' prevista la possibilità di determinare, attraverso il PEAR e i suoi provvedimenti attuativi livelli di efficienza energetica per i più importanti impianti di produzione, da raggiungere anche mediante accordi con i produttori

Si osserva che nel calcolo dei livelli minimi di efficienza energetica degli impianti di produzione di energia vanno distinti due tipi di valori:

- a) quelli determinati direttamente dall'efficienza dell'impianto (in termini di unità di energia prodotta per unità di combustibile)
- b) quelli che possono essere raggiunti su base territoriale avvalendosi di usi

appropriati dell'energia prodotta (p.es. Teleriscaldamento; utilizzi sostitutivi di energia con maggiore efficienza).

Anche i secondi dovrebbero essere tenuti in considerazione ed essere oggetto di progetti territoriali.

ART. 8: Competenze delle Province

L'unica osservazione riguarda il punto i) che andrebbe riformulato nel senso che la Provincia localizza le aree idonee alla realizzazione di reti di teleriscaldamento qualora queste riguardino più Comuni. Diversamente la competenza è comunale

ART. 9: Competenze dei Comuni

La funzione dei Comuni viene identificata soprattutto in termini regolativi e prescrittivi, con evidente appesantimento di procedure e di carichi di lavoro, che peseranno soprattutto sui Comuni più piccoli . Va valutato invece se i Comuni possono intervenire per favorire la diffusione di fonti rinnovabili, efficienza energetica e risparmio adottando la leva tributaria mediante meccanismi di incentivi\disincentivi relativi agli oneri di urbanizzazione e all'ICI.

ART. 10: Autorizzazione unica:

Al comma 7 il divieto di misure di compensazione per province e regione dovrebbe essere inteso nei termini di restrittivi in relazione a corrispettivi finanziari, ma non esteso alla promozione o alla partecipazione ad azioni volte al perseguimento delle finalità della presente legge su base sovracomunale (realizzazione di infrastrutture, riassetto idrogeologico, realizzazione di reti locali)

ART.11: Casi in cui è prevista la Denuncia di inizio attività

L'osservazione riguarda la soglia di 5 kW per l'ammissibilità alla DIA di progetti di impianti eolici, che risulta estremamente limitativa

TITOLO III :Disposizioni per il contenimento dell'inquinamento luminoso e il risparmio energetico

Il Titolo III propone nel suo insieme una impostazione che porterà un carico molto pesante di adempimenti e di attività ispettiva per i Comuni, con una impostazione prescrittiva che dovrebbe essere giustificata in ragione di risultati straordinari in termini di risparmio energetico, oltretutto di riduzione dell'inquinamento luminoso.

In particolare gli oneri per la redazione e il perseguimento degli obiettivi previsti dal Regolamento di illuminazione appaiono molto consistenti (art. 15 lettera c- ; e art. 18)

Inoltre, si fa presente che l'elenco delle esclusioni dalla applicazione della legge è carente per cui l'applicazione della normativa potrebbe entrare sistematicamente, e non occasionalmente, in conflitto con esigenze di sicurezza di impianti produttivi, di infrastrutture e servizi pubblici e di interesse pubblico.

Appare più opportuno introdurre una normativa applicabile in zone meritevoli di particolare tutela, affiancata dalla definizione, concordata tra Provincia e ciascun Comune , di obiettivi di riduzione del consumo di energia elettrica , sia per usi pubblici che per usi privati.

TITOLO IV: Rendimento energetico degli edifici

L'impianto normativo è condivisibile per quanto riguarda le finalità, anche se appare eccessivamente di dettaglio e tale da riversare nuovi oneri operativi sugli uffici comunali.

Si ritiene che le norme contenute negli articoli 26,27, 28 debbano essere riviste in una chiave di maggiore semplificazione, sia per gli adempimenti dei privati, che per quanto

riguarda le competenze degli uffici comunali. Riguardo a quest'ultimo aspetto si fa inoltre presente che si introduce una nuova funzione di controllo, stabilita dall'art. 31, da parte degli uffici comunali volta a verificare adempimenti che fanno capo esclusivamente a competenze normative e direttive della Regione. I Comuni possono bensì avvalersi di ARPAL, ma a titolo oneroso, rivalendosi sui soggetti sottoposti alle ispezioni. E' evidente che non viene esercitata alcuna funzione comunale autonoma, ma di mera esecuzione di regolamentazioni regionali. Tanto vale che sia la Regione stessa ad esercitarla.

Si propone pertanto una rivisitazione delle modalità necessarie per perseguire gli obiettivi di risparmio energetico e di efficienza energetica degli edifici.

Si ribadisce inoltre l'opportunità di integrare e/o di sostituire gli strumenti prescrittivi con interventi incentivanti\disincentivanti di natura tributaria

Titolo V – Disposizioni finali e transitorie

Si ritiene che l'impianto sanzionatorio debba essere rivisto alla luce dell'osservazioni sopra enunciate e che la norma finanziaria debba necessariamente prevedere la copertura delle nuove funzioni che vengono attribuite agli enti locali.

CONCLUSIONI

Il D.D.L. è volto ad attrezzare la Regione Liguria di politiche efficaci per il contenimento dell'utilizzo di fonti fossili per la produzione di energia elettrica e per favorire comunque una politica di risparmio.

Tuttavia gli strumenti concretamente previsti presentano i rischi di burocratizzazione delle procedure e appesantimento dell'attività degli enti locali, non favorendo una partecipazione convinta sia degli enti pubblici, che dei privati e dei cittadini al perseguimento degli obiettivi dichiarati.

Tale considerazione critica si accentua dal momento che nel ddl non compaiono adeguate forme di partecipazione degli enti locali alla definizione degli strumenti pianificatori e programmatori.

Le proposte che ne conseguono mirano pertanto a indirizzare alla ricerca di strumenti, evocati del resto negli articoli introduttivi del ddl, "contrattuali e gestionali innovativi", basati sul consenso e la cooperazione dei soggetti interessati, da costruire attraverso procedure partecipate per la definizione dei piani e dei programmi attuativi.

In particolare si richiama l'osservazione riferita agli articoli 3 e 4 in relazione al PEAR.

Inoltre si fa osservare come l'attenzione alle fonti rinnovabili di produzione di energia appaia prevalentemente rivolta al solare, da riscaldamento e fotovoltaico e, parzialmente, alle biomasse di origine forestale. Sembra invece, analizzando soprattutto quanto previsto dagli articoli relativi alle procedure di approvazione, fortemente sottostimato il contributo dell'energia eolica e assolutamente assente quello che potrebbe derivare dal settore idrico, in particolare dal ripristino dei vecchi invasi e da piccoli impianti (mini-idro).

Il C.A.L. esprime quindi parere non positivo, richiedendo al Consiglio Regionale di incontrare i relatori Giacobbe e Scosseria per approfondimenti del Testo del DDL n.255.